

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 5.10.2010

- ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
- ART. 2 – COMPITI
- ART. 3 – COMPOSIZIONE
- ART. 4 – NOMINA E PRESIDENZA
- ART. 5 – COSTITUZIONE e INSEDIAMENTO
- ART. 6 – DURATA
- ART. 7 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
- ART. 8 - RISORSE UMANE ESTERNE
- ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
- ART.10 –DECADENZA
- ART.11 – INDENNITA’ E COMPENSI
- ART.12 – SEDE

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’

1. E’ istituita presso il Comune di Santa Maria a Vico, la Commissione Comunale per le pari opportunità (CPO) tra uomo e donna, in conformità dell’art.19 dello statuto comunale, in attuazione dei principi di parità sanciti dagli art. 3, 20 e 51 della Costituzione Italiana e in armonia con gli indirizzi della Regione Campania, della normativa nazionale e comunitaria.

2. Opera per individuare strategie volte a:

- valorizzare la differenza di genere
- attuare principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
- promuovere indagini, ricerche ed analisi sulla condizione delle donne;
- individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna sia nella vita sociale che lavorativa;
- individuare interventi atti a superare barriere religiose, etniche, professionali, ecc. tra donne volte al superamento per il raggiungimento dell’emancipazione femminile;
- promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione delle persone di entrambi i sessi sulla responsabilità familiare e professionale della donna per facilitare la partecipazione della stessa alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- favorire l’integrazione nelle politiche governative (mainstreaming).
- rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza tra le donne e gli uomini nell’accesso al lavoro e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera.
- attuare i principi di parità e di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici, ai sensi della Legge nazionale del 22 giugno 1990 n°164, della legge del 10 Aprile 1991 n°125, recante norme in Azione positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro ed ai sensi del decreto legislativo dell’11 aprile 2006 n°198: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna nonché del Decreto Legislativo n. 29 del 3 Febbraio 1993 e del vigente Contratto Nazionale del Lavoro.

ART. 2 – COMPITI

1. Alla Commissione sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale, regionale, comunale o da accordi sindacali.

2. La Commissione Pari Opportunità in particolare svolge, con specifico riferimento alla realtà dell’Ente:

- attività di studio;

- ricerca e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia;
 - individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento nonché allo sviluppo e al riconoscimento professionale;
 - promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;
 - formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici promovendo indagini conoscitive, ricerche ed analisi statistiche atte a rilevare le situazioni di debolezza nei confronti delle lavoratrici e proponendo le misure necessarie a consentire la effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici;
 - formula proposte in merito a: accesso all'impiego, organizzazione degli uffici, corsi di formazione, orari di servizio e di lavoro, attribuzione di incarichi, progressione di carriera ed equilibrio della presenza femminile nei centri decisionali.
3. La Commissione predisponde, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti della commissione sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente.
4. La Commissione pubblicizza periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i risultati emersi.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta dai seguenti membri con diritto con voto:

- Il Sindaco o suo delegato;
- L'assessore delegato o consigliere comunale incaricato dal sindaco;
- Un consigliere designato congiuntamente dai capigruppo della minoranza.
- Sei componenti scelti tra associazioni, movimenti culturali, organizzazioni di volontariato e società civile interessati a far parte della Commissione pari opportunità.

2. I componenti vengono scelti fra i candidati che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio, in campo giuridico e dell'ambiente nonché ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della commissione stessa.

Il Sindaco invita, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da curricula che evidenzino le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

ART. 4 – NOMINA E PRESIDENZA

1. La commissione eleggerà a maggioranza dei propri componenti il Presidente, con

voto segreto non delegabile che, a sua volta, nomina, un Vicepresidente con funzioni di sostituzione in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente della Commissione nomina il segretario, tra i membri della commissione.

3. Il Presidente rappresenta la Commissione, coordina tutte le attività e ne promuove l'attivazione, in accordo con le decisioni prese dalla CPO.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e il segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 5 – COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO

La commissione è costituita dal Sindaco con apposito Decreto.

La commissione è insediata dal Sindaco entro i 30 giorni dalla costituzione.

ART. 6 – DURATA

1. La Commissione per le pari opportunità rimane in carica per l'intera durata pari al mandato del Sindaco.

2. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti attingendo dall'elenco formatosi in sede di prima costituzione.

ART. 7 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce, di regola, a cadenza mensile.

a) La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

b) La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno cinque giorni prima al domicilio dei componenti e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del Presidente, tenendo conto delle proposte degli altri componenti.

c) La convocazione straordinaria viene effettuata almeno un giorno prima della riunione anche telefonicamente

2. L'attività svolta dai componenti della Commissione è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese.

Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.

4. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel registro della commissione.

ART. 8 - RISORSE UMANE ESTERNE

1. L'Amministrazione Comunale fornisce alla Commissione tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti interni ed esterni volontari, anche mediante

la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE

La Commissione si avvale dei fondi messi a disposizione dalla Provincia, dalla Regione Campania, dallo Stato o dalla Comunità Europea.

ART. 10 - DECADENZA

L'assenza ingiustificata di tre sedute consecutive, comporta l'immediata decadenza della commissione , di cui viene data comunicazione al Sindaco, che provvederà, limitatamente ai componenti esterni, alla sostituzione secondo la modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.

ART. 11 - INDENNITA' E COMPENSI

Ai componenti della Commissione Comunale per le pari opportunità di Santa Maria a Vico non verrà assegnato alcun gettone e/o alcuna indennità.

ART. 12 - SEDE

La Commissione quale organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta ha sede presso la Casa Comunale.

Il Presente Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti nella seduta del 30/09/2010.